



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
il Direttore Generale**

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e s.m.i. e, in particolare, l’art. 44, comma 11-bis, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, che ha previsto un ulteriore intervento d’integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Direzione generale degli ammortizzatori sociali n. 3 del 10 febbraio 2026, recante: *“trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148”*;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avente ad oggetto *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* e, in particolare, l’art. 27 che definisce le situazioni di crisi industriale complessa e il riconoscimento delle connesse aree;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, in particolare, l’articolo 3-ter, comma 1, che ha modificato l’articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”* e, in particolare, l’art. 1 comma 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025 al n. 87, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali alla dott.ssa Manuela Gaetani;



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
il Direttore Generale

ATTESO che la società PRIMOTECS S.P.A., con sede legale e unità produttiva in Avigliana (To), Via Martin Luther King 6, opera in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto ministeriale del 16 aprile 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy);

CONSTATATO che in data 2 febbraio 2026 è stato sottoscritto il verbale di accordo finalizzato alla concessione del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti di lavoro - alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Regione Piemonte;

RILEVATO che in data 5 febbraio 2026 la suddetta società ha presentato istanza, acquisita agli atti di questa Direzione generale con protocollo n. 1977 di pari data, tendente ad ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il periodo dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, in favore di un numero massimo di 157 lavoratori, in conformità con quanto disposto nella normativa e nella circolare sopra richiamata;

VISTA la nota protocollo n. 4715 datata 11 marzo 2026, con la quale veniva richiesta la produzione della documentazione necessaria al fine di poter accertare la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

ACQUISITA agli atti la documentazione integrativa inviata dalla società istante a mezzo nota protocollo n. 5019 del 18 marzo 2026;

VISTA, altresì, la nota protocollo n. 5392 del 24 marzo 2026 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – Div. III, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art.10-bis, L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto parziale della suddetta istanza, in quanto: *“nella Relazione tecnica, nel Verbale di accordo con la Regione Piemonte del 29 gennaio 2026 e nel Verbale governativo del 2 febbraio 2026, è emerso che la Società ha concordato con i suoi principali clienti “un piano di supporto finanziario che prevede la fornitura di una certa quantità di prodotti, necessari per il completamento della produzione end of life delle principali piattaforme” e che: “per effetto degli accordi intervenuti con i clienti e il socio, la Società sarà in grado di completare l'end of life entro la fine del mese di giugno 2026. Dopodiché, preso atto che il mercato non sembra fornire più alcuno sbocco per i prodotti della Società per tutte le ragioni precedentemente illustrate, sarà necessario procedere con la cessazione dell'attività produttiva”, con la conseguenza che: “a seguito dell'istruttoria dell'istanza e della documentazione allegata, si comunica formale preavviso di rigetto parziale della domanda per inammissibilità del trattamento per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31*



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
il Direttore Generale

dicembre 2026”, anche “al fine di garantire una corretta allocazione delle risorse pubbliche”;

CONSTATATO che la società indicata nel dispositivo, entro il termine assegnato, nulla ha eccepito avverso la suddetta comunicazione dei motivi ostativi, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 24 marzo 2026;

RITENUTO pertanto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesto unicamente fino al 30 giugno 2026

D E C R E T A

Articolo 1

1. È autorizzata la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativamente al periodo **dal 1° febbraio 2026 al 30 giugno 2026**, in favore dei lavoratori dipendenti della società **PRIMOTECS S.P.A.**, CF 07580300015 e matricola INPS 8132244178, con sede legale e unità produttiva in **Avigliana (To)**, Via Martin Luther King 6 - per un massimo di **157** unità lavorative.

Articolo 2

1.L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

2.L'I.N.P.S. verifica che con il presente provvedimento non sia superato il limite di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 165.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Manuela Gaetani